



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

WHISTLEBLOWING

STATO DELLE REVISIONI

REVISIONE	OGGETTO	DATA	APPROVAZIONE
0	Prima emissione	11/12/2023	Amministratore Unico

Sommario

1.	Scopo	3
2.	Scopo	3
3.	Destinatari	3
4.	Oggetto delle segnalazioni	4
5.	Gestore delle segnalazioni	4
6.	Modalità di presentazione delle segnalazioni e canali di comunicazione	4
7.	Gestione dei dati	
8.	Gestione della segnalazione	5
9.	Contenuto della segnalazione	
10.	Verifica della fondatezza della segnalazione	6
11.	Attività istruttoria	
12.	Condizioni di tutela riservatezza e non ritorsione	7
13.	Tutela della riservatezza	7
14.	Tutela dalle ritorsioni	
15.	Responsabilità del segnalante	9
16.	Limitazione di responsabilità	9
17	Gestione dei dati nersonali	10

GRUPPO TECNOIMPRESE srl

WHISTLEBLOWING

1. Scopo

La società GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. ha adottato un Modello Organizzativo di cui al d.lgs. 231/01 e, pertanto, rientra nei soggetti che ai sensi del d.lgs. 24/2023 sono obbligati ad adottare un sistema di segnalazione degli illeciti.

La presente procedura attua quanto previsto dal d.lgs. 24/2023 e dall'art. 6 comma 2-bis del d.gs. 231/01 e disciplina le modalità di segnalazione di illeciti e le misure di tutela segnalante.

Con la presente procedura sono identificati i canali di comunicazione, il gestore delle segnalazioni, le modalità di utilizzo della piattaforma informatica di segnalazione e le regole di applicazione del d.lgs. 24/2023.

2. Validità e comunicazione

- 2.1 La presente procedura rimane valida fino ad eventuale modifica o revoca.
- 2.2 La procedura è diffusa per i destinatari interni e esterni attraverso i seguenti canali, affissione in bacheca e pubblicazione nel sito internet www.gruppotecnoimprese.it.

3. Destinatari

- 3.1 La presente procedura disciplina le modalità di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, anche per quanto possibile se effettuate in forma anonima o confidenziale, relative alle violazioni del Modello Organizzativo e del d.lgs. 231/01.
- 3.2 Sono destinatari della procedura:
 - ✓ I lavoratori subordinati della società, intesi quali: i lavoratori subordinati (sia lavoratori full-time che part-time), i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, i lavoratori somministrati, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di lavoro accessorio e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali;
 - ✓ I lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi e coloro che prestano attività con contratto d'opera;
 - ✓ I lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
 - ✓ Gli agenti, rappresentanti commerciali e altri soggetti che abbiano con la società un rapporto di prestazione continuativa;
 - ✓ I liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
 - √ I volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Società (anche non retribuiti);
 - ✓ I soci;
 - ✓ Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la società (Amministratori, componenti del Collegio Sindacale, componenti dell'Organismo di Vigilanza, agenti o procuratori con rappresentanza, ecc.).
- 3.3 La procedura si applica ai destinatari anche se il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni relative alla violazione sono state acquisite in fase di selezione o nelle fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto /giuridico, purché le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel contesto lavorativo.
- 3.4 La protezione prevista dalla procedura si applica altresì a:
 - √ Facilitatori;
 - ✓ Enti (società, associazioni, imprese ecc.) di proprietà del Segnalante sia in via esclusiva sia in via partecipata purché la partecipazione non sia minoritaria;
 - ✓ Colleghi che col Segnalante hanno uno stabile legame affettivo o sono parenti entro il quarto grado o che hanno col Segnalante un rapporto abituale e corrente.

WHISTLEBLOWING

4. Oggetto delle segnalazioni

- 4.1 Formano oggetto di segnalazione **solo ed esclusivamente** i comportamenti o sospetti comportamenti anche solo potenzialmente rilevanti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società e che:
 - ✓ Ai sensi del d.lgs. 231/01 costituiscono fatti non conformi al Modello Organizzativo o al d.lgs. 231/01 di cui si abbia conoscenza nel contesto lavorativo e a causa dello svolgimento delle proprie mansioni o del rapporto di collaborazione.
- 4.2 Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura e dalla protezione whistleblowing:
 - ✓ Le segnalazioni di situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni di natura contrattuale e/o giuslavoristica e/o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa;
 - Le segnalazioni aventi ad oggetto non conformità, criticità organizzative, infortuni e mancati infortuni, azioni e suggerimenti di miglioramento.

Queste tipologie di segnalazioni continueranno ad essere gestite attraverso le procedure previste nei sistemi di gestione adottati dalla società.

4.3 Si precisa che la procedura whistleblowing e le tutele del segnalante saranno applicate solo per le segnalazioni aventi ad oggetto le materie sopra richiamate al punto 4.1 e previste dal d.lgs. 24/2023. Le segnalazioni escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura che dovessero pervenire mediante il canale whistleblowing saranno archiviate e per le stesse il segnalante non potrà invocare le tutele della protezione whistleblowing previste dal d.lgs. 24/2023 e dalla presente procedura.

5. Gestore delle segnalazioni

- 5.1 Il Gestore delle segnalazioni è il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni. È nominato Gestore delle segnalazioni: **l'Organismo di Vigilanza.**
- 5.2 Il Gestore delle segnalazioni è responsabile delle seguenti fasi:
 - ✓ Ricezione della segnalazione e invio notifica la segnalante entro sette giorni;
 - ✓ Presa in carico e analisi della segnalazione;
 - ✓ Chiusura della segnalazione e gestione interlocuzione con il segnalante;
 - ✓ Comunicazioni all'Organo Amministrativo Amministratore Unico.

6. Modalità di presentazione delle segnalazioni e canali di comunicazione

- 6.1 I canali interni messi a diposizione per la presentazione delle segnalazioni sono i seguenti:
 - A. Su richiesta del segnalante mediante incontro diretto. Per fissare l'appuntamento il segnalante può utilizzare il canale C. In tal caso il Gestore concorderà con il segnalante giorno e ora dell'incontro. Previo consenso del segnalante, la segnalazione è documentata mediante registrazione audio ovvero mediante verbale. Il segnalante ha diritto di controllare il documento e di chiederne la rettifica ovvero di confermarne il contenuto mediante sottoscrizione. Il segnalante ha diritto a ricevere copia del verbale.
 - B. In **forma orale mediante canale telefonico**. Per richiedere l'appuntamento telefonico il segnalante può utilizzare il canale C. In tal caso il Gestore concorderà con il segnalante giorno e ora della telefonata e indicherà il numero da chiamare. La linea telefonica non impiega modalità di registrazione automatica. La segnalazione sarà documentata mediante verbale scritto che il segnalante ha diritto di controllare, rettificare ovvero di confermarne mediante sottoscrizione. Il segnalante ha diritto di ricevere copia del resoconto scritto.
 - C. Via posta ordinaria, mediante lettera da inviare alla sede della società al seguente indirizzo:

GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. Via Emilia n. 17/19 10099 San Mauro Torinese (TO).

In tal caso, il segnalante deve inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima, con i dati identificativi del segnalante unitamente a copia del documento di riconoscimento; la seconda, con la segnalazione. Entrambe le buste devono essere accuratamente sigillate e inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA".

WHISTLEBLOWING

All'arrivo la busta esterna non deve essere protocollata o manomessa in alcun modo e deve essere immediatamente contattato, mediante mail o messaggistica scritta, il Gestore che deve provvedere al ritiro della busta.

- 6.2 Laddove la segnalazione venisse effettuata con mezzi diversi da quello indicato al punto precedente, ovvero laddove la segnalazione sia comunque rivolta a soggetto diverso da quello incaricato al ricevimento della segnalazione, essa sarà considerata "segnalazione whistleblowing" solo se il segnalante dichiara di voler usufruire delle tutele previste dalla normativa in tema di whistleblowing, o comunque se tale intenzione sia desumibile dal tenore della segnalazione o dalle circostanze. Laddove la tutela non sia richiesta e nemmeno desumibile, la segnalazione sarà trattata come ordinaria e non si applicheranno le tutele di cui al d.lgs. 24/2023.
- 6.3 Le segnalazioni presentate ad un soggetto diverso dal gestore sono trasmesse, entro sette giorni dal loro ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.
- 6.4 Nel caso in cui sussista un'ipotesi di conflitto di interessi con il Gestore delle segnalazioni ovvero il Gestore coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, la segnalazione potrà essere indirizzata all'Amministratore Unico, con le modalità sopra richiamate, e sarà trattata nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

7. Gestione dei dati

- 7.1 Tutti i file, i documenti scritti o audio sono conservati:
 - ✓ Se fisici in armadi chiusi a chiave (le chiavi sono nella disponibilità esclusiva del soggetto designato alla trattazione della segnalazione specifica);
 - ✓ Se informatici in cartelle con accesso esclusivo per i soggetti autorizzati a dar seguito alla singola segnalazione.

8. Gestione della segnalazione

- 8.1 Nella gestione della segnalazione il Gestore deve osservare le seguenti regole:
 - A. Deve dare avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione al segnalante;
 - B. Deve mantenere una interlocuzione con il segnalante al quale, se necessario, devono esser chieste ulteriori informazioni;
 - C. Deve fornire riscontro al segnalante entro tre mesi dalla segnalazione (o dalla successiva ricevuta di cui al punto A);
 - D. Deve minimizzare le informazioni eliminando i dati e le informazioni che manifestamente non sono utili per dare seguito alla segnalazione;
 - E. Deve raccogliere i consensi nei seguenti casi:
 - ✓ Per la registrazione della segnalazione nel caso avvenga in forma orale;
 - ✓ Per la comunicazione delle generalità o dell'identità del segnalante (o di qualsiasi informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità) a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione;
 - ✓ Per l'utilizzo della Segnalazione, e di conseguenza per lo svelamento dell'identità del segnalante, in caso di procedimento disciplinare e solo laddove la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.
- 8.2 I consensi sopra indicati sono sempre facoltativi e liberi. Il segnalante non è mai obbligato a prestarli.
- 8.3 Il Gestore provvede alla conservazione del fascicolo e alla relativa eliminazione nel termine di cinque anni dall'esito finale della procedura.
- 8.4 Svolge le indagini per accertare i fatti oggetto di segnalazione.
- 8.5 Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano manifestamente irrilevanti o non circostanziate.

WHISTLEBLOWING



9. Contenuto della segnalazione

- 9.1 Il segnalante è tenuto a indicare nella segnalazione tutti gli elementi ed informazioni utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti. Ciò premesso, il segnalante è invitato a non comunicare nella segnalazione dati o informazioni che non siano necessari per consentire le adeguate verifiche come sopra indicate.
- 9.2 Le segnalazioni devono avere ad oggetto "violazioni" come sopra specificato e non devono riguardare fatti ad esse estranei.
- 9.3 Le segnalazioni **anonime** sono consentite solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Resta inteso che, in caso di segnalazione anonima, l'impossibilità di chiedere informazioni o dare riscontro al segnalante potrebbe compromettere l'indagine, così come potrebbe non esser possibile dare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione, interloquire con esso, fornire riscontro nel termine indicato di tre mesi e raccogliere i necessari consensi.
- 9.4 Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano manifestamente irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.
- 9.5 La segnalazione, in ogni caso, dovrebbe contenere i seguenti elementi:
 - ✓ Le generalità del soggetto che effettua la segnalazione (se non sceglie la forma "anonima");
 - ✓ Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - ✓ Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
 - ✓ Se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (es. qualifica o settore in cui svolge l'attività);
 - ✓ L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
 - ✓ Eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
 - ✓ Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- 9.6 Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e non devono riguardare contestazioni, lamentele, rivendicazioni o richieste di carattere personale né devono avere ad oggetto rivendicazioni che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione con la società o con il superiore gerarchico.

10. Verifica della fondatezza della segnalazione

- 10.1 La verifica della fondatezza della segnalazione è affidata al Gestore che provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, a effettuare ogni attività di indagine o istruttoria ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti, fornire pareri qualificati o produrre documenti.
- 10.2 Le segnalazioni presentate ad un soggetto diverso dal Gestore sono trasmesse, entro sette giorni dal loro ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.
- 10.3 Il Gestore rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e successivamente effettua una valutazione di ammissibilità tenendo conto dei seguenti criteri:
 - ✓ Il segnalante è/non è soggetto legittimato a fare la segnalazione;
 - ✓ La segnalazione ha/non ha ad oggetto fatti che rientrano negli illeciti contemplati dalla normativa whistleblowing;
 - ✓ La segnalazione rientra nei casi di esclusione della applicazione della norma perché la segnalazione riguarda contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante;
 - ✓ Il fatto deve/non deve essere oggetto di segnalazione specifica prevista da altre normative come indicato all'art. 1 del d.lgs. 24/2023;
 - ✓ Il fatto è/non è oggetto di dicerie;
 - √ Vi sono gli elementi essenziali della segnalazione, ossia circostanze di tempo e di luogo del fatto;
 - ✓ E'/non è ravvisabile una manifesta infondatezza dei fatti descritti;
 - ✓ I fatti descritti sono eccessivamente generici e tali da non consentire la comprensione degli stessi.

GRUPPO TECNOIMPRESE sri

WHISTLEBLOWING

10.4 Sulla base dei temi di valutazione sopra indicati il Gestore delibera l'ammissibilità o inammissibilità della segnalazione. In caso di inammissibilità ne darà contezza al segnalante. In caso di ammissibilità procede invece con le verifiche e indagini.

11. Attività istruttoria

- 11.1 Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante. Resta inoltre fermo l'obbligo di raccogliere il consenso per lo svelamento dell'identità del segnalante nei casi sopra indicati.
- 11.2 Il Gestore avrà cura di:
 - ✓ Cancellare le informazioni che manifestamente non sono utili alla gestione del seguito della segnalazione;
 - ✓ Rivelare l'identità o le informazioni che possono identificare il segnalante solo previo consenso dello stesso;
 - ✓ Avere cura che sia utilizzato solo lo spazio protetto per il trattamento e la conservazione delle informazioni relative alla segnalazione e al suo seguito;
 - ✓ Conservare i dati per un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla data della segnalazione o del successivo rilascio di ricevuta della ricezione della segnalazione stessa.
- 11.3 Il Gestore svolge direttamente tutte le attività finalizzate all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione, potendosi anche avvalere del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni della società come anche di consulenti esterni quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento. Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi, per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e al terzo destinatario della segnalazione. Il Gestore nei rapporti con strutture esterne ha l'onere di tutelare la riservatezza del segnalante, limitandosi a fornire le indicazioni necessarie.
- 11.4 Sui soggetti esterni gravano i medesimi doveri di comportamento volti alla riservatezza del Gestore.
- 11.5 All'esito dell'attività istruttoria, il Gestore redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali piani d'intervento e con la funzione titolare dei procedimenti disciplinari per eventuali procedure sanzionatorie.
- 11.6 Conclusasi l'attività di istruttoria, il Gestore provvede ad informare il segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (di cui sopra) o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

12. Condizioni di tutela riservatezza e non ritorsione

- 12.1 Le tutele (riservatezza e non ritorsione) previste dal d.lgs. 24/2023 sono attivate alle seguenti condizioni:
 - ✓ Il segnalante abbia fondato motivo che le informazioni sulle segnalazioni siano vere (a prescindere dal fatto che poi siano state accertate come tali).
 - ✓ Il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le segnalazioni rientrino nell'ambito oggettivo dell'art. 1 del d.lgs. 24/2023, ossa non riguardino:
 - Contestazioni, rivendicazioni o richieste personali;
 - Segnalazioni disciplinate da altre norme (anticorruzione ecc.);
 - Segnalazioni in materia di sicurezza nazionale;
 - Il segnalante non abbia agito in mala fede segnalando consapevolmente fatti o circostanze non vere con l'intento di danneggiare la società o altre persone o colleghi.

13. Tutela della riservatezza

13.1 Il Gestore garantisce la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione sin dal momento della presa in carico della

WHISTLEBLOWING

- segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la Segnalazione dovesse rilevarsi successivamente errata e infondata, nel rispetto dell'art. 12 del d.lgs. 24/2023.
- 13.2 Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate in apposito registro, con limitazione di accesso ai soli soggetti autorizzati.
- 13.3 La segnalazione e la documentazione allegata non possono essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte di richiedenti. In particolare il diritto di accesso agli atti e i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR, sono garantiti nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2 undecies del d.lgs. 196/2003 Codice Privacy.
- 13.4 L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa vigente in materia di privacy. Le medesime tutele sono garantite all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, compreso l'eventuale facilitatore.
- 13.5 Nel caso in cui all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo verrà resa l'informativa sul trattamento dei dati personali.
- 13.6 Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità penale, accertata anche con sentenza di primo grado, a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o una responsabilità civile, accertata anche con sentenza di primo grado, per il medesimo titolo, con dolo o colpa grave, nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.
- 13.7 Con riferimento all'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali ipotesi è dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.
- 13.8 Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e, ove non necessaria al terzo destinatario della segnalazione. Il segnalante ha tuttavia la facoltà di prestare il consenso alla comunicazione di informazioni circa la sua identità o comunque tali da consentire di risalire alla sua identità.

14. Tutela dalle ritorsioni

- 14.1 Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione.
- 14.2 Oltre al segnalante non possono esser oggetto di ritorsione il facilitatore, enti di proprietà del segnalante sia in via esclusiva sia in via partecipata (associazioni, società ecc.) purché la partecipazione non sia minoritaria, colleghi che col segnalante hanno uno stabile legame affettivo o sono parenti entro il quarto grado o che hanno col segnalante un rapporto abituale e corrente.
- 14.3 Ogni condotta posta in essere verso il segnalante (solo verso il segnalante) e ricompresa nell'elenco sotto riportato, si presume essere ritorsione (in tal caso, l'onere di provare che tali condotte sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione, incombe sull'impresa):
 - a) Il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - b) La retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - c) Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

WHISTLEBLOWING



- d) La sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) Le note di merito negative o le referenze negative;
- f) L'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) La coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) La discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) La mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - I) Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) I danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) L'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - o) La conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - p) L'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - q) La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- 14.4 Il soggetto che ritiene di aver subito una ritorsione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, il Gestore che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti. Il soggetto che ritiene di aver subito una ritorsione può segnalarlo anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nelle modalità rese disponibili dall'autorità stessa sul proprio sito internet. È inoltre costituito presso l'ANAC il registro degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e assistenza.
- 14.5 In ogni caso, eventuali transazioni tra il segnalante e l'ente saranno valide solo se sottoscritte in sede protetta (ossia in sede giudiziale, dinanzi alla commissione di conciliazione presso la locale Direzione Territoriale del Lavoro, commissione di conciliazione presso la sede sindacale, collegi di conciliazione o arbitrato).

15. Responsabilità del segnalante

- 15.1 Il segnalante deve effettuare le segnalazioni in buona fede. Le segnalazioni manifestamente false o del tutto infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione, non potranno essere prese in considerazione.
- 15.2 Resta inteso che la presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale, ovvero per ogni eventuale forma di abuso e/o utilizzo improprio della presente procedura.
- 15.3 Le tutele previste a favore del segnalante dalla presente procedura e dal d.lgs. 24/2023 non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia del segnalante, ovvero quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile, per il medesimo titolo, del segnalante, nei casi di dolo o colpa grave.

16. Limitazione di responsabilità

- 16.1 Fermi restando i diritti di protezione della riservatezza e di protezione dalle ritorsioni, il segnalante non risponderà delle seguenti violazioni:
 - ✓ Rivelazione del segreto d'ufficio;
 - ✓ Rivelazione del segreto professionale;
 - ✓ Rivelazione segreti scientifici o industriali;
 - ✓ Violazione del dovere di fedeltà e lealtà;
 - ✓ Violazione di disposizioni relative al diritto d'autore;
 - ✓ Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
 - ✓ Rivelazione di informazioni che offendono la reputazione della persona segnalata.
- 16.2 Tali violazioni non generano responsabilità alle seguenti condizioni:

GRUPPO TECNOIMPRESE srl

WHISTLEBLOWING

- ✓ Il segnalante deve ragionevolmente ritenere le informazioni di cui sopra indispensabili per l'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione o per l'individuazione della persona coinvolta nella segnalazione;
- ✓ Il segnalante deve aver rispettato la procedura e rientrare nelle condizioni per la tutela (quindi essere uno dei soggetti contemplati dalla norma).
- 16.3 In ogni caso, non rientrano nell'esenzione di cui al presente capitolo, le seguenti informazioni: segreto forense o medico, informazioni classificate, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

17. Gestione dei dati personali

- 17.1 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 24/2023 i dati personali raccolti con la Segnalazione verranno trattati esclusivamente ai fini della gestione della segnalazione medesima nel rispetto delle seguenti previsioni. Titolare del trattamento è GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.
- 17.2 Categorie di dati personali trattati. Dati personali comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR del segnalante (nel caso di segnalazioni non anonime) nonché di eventuali persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e facilitatori, quali dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita) e dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail). Categorie particolari di dati di cui all'art. 9) del GDPR, qualora inserite nella segnalazione.
- 17.3 **Finalità del trattamento e relativa base giuridica.** I dati personali sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
 - A. Gestione della segnalazione effettuata ai sensi del d.lgs. 24/2023;
 - B. Adempimento degli obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
 - C. Difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.
 - La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento ad un obbligo di legge, per quanto riguarda le finalità di cui alle lettere a) e b) e dal legittimo interesse del titolare per le finalità di cui alla lettera c). Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra, il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.
- 17.4 Categorie di destinatari dei dati personali. I dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati. Il personale aziendale incaricato di gestire i dati è autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 GDPR, ricevendo specifiche istruzioni operative dal Titolare. Nel caso in cui la segnalazione venga trasmessa alle Autorità competenti, i dati possono essere conosciuti e trattati da queste ultime in qualità di autonomi Titolari del trattamento. I dati possono, altresì, essere comunicati e/o conosciuti da fornitori di servizi del Titolare che li trattano, in qualità di autonomi di Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR (es. fornitore esterno incaricato della manutenzione del canale di segnalazione; consulenti esterni incaricati della gestione della segnalazione).
- 17.5 **Conservazione dei dati personali.** I dati personali sono conservati nei termini previsti dall'art. 14 del d.lgs. 24/2023 e, nello specifico, per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di conclusione del procedimento di verifica interna della segnalazione.
- 17.6 **Modalità del trattamento.** I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
- 17.7 **Diritti degli interessati.** L'interessato o gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) coni i limiti previsti dall'art. 2 undecies del d.lgs. 196/2003 rivolgendosi al titolare, attraverso il seguente indirizzo e-mail gruppotecnoimprese@gruppotecnoimprese.it.

WHISTLEBLOWING

Informativa sulla privacy ai segnalanti sul trattamento dei dati personali nella gestione delle segnalazioni whistleblowing

(ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 GDPR)

Tutti i dati personali raccolti nell'ambito delle segnalazioni previste dal d.lgs. 24/2023, sono trattati in modo lecito in conformità alle vigenti normative in materia di privacy (Reg. UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003).

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si fornisce, di seguito, l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali raccolti nell'abito delle segnalazioni effettuate mediante il canale di segnalazione previsto dal Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati è GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. con sede legale in via Corso Giacomo Matteotti n. 42 Torino (TO).

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli contenuti nella segnalazione e/o raccolti durante la gestione della stessa. I dati possono rientrare nelle seguenti categorie:

- Dati personali comuni di cui all'art. 4 del GDPR del segnalante (nel caso di segnalazioni non anonime) nonché di eventuali persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e facilitatori, quali dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita) e dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail);
- Dati personali appartenenti a particolari categorie di cui all'art. 9 del GDPR, qualora inserite nella segnalazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale.

Il soggetto che inserisce i dati (di norma il segnalante) è responsabile della pertinenza e correttezza dei dati inseriti. Il Gestore potrà eliminare eventuali dati non conformi ai principi sanciti dall'art. 5 del GDPR.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati personali, liberamente forniti, saranno trattati esclusivamente per attività connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal d.lgs. 24/2023 (c.d. normativa sul "whistleblowing"), per le seguenti finalità:

- D. Corretta gestione della segnalazione effettuata ai sensi del d.lgs. 24/2023;
- E. Adempimento degli obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- F. Difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento ad un obbligo di legge a cui è soggetta l'azienda, per quanto riguarda le finalità di cui alle lettere a) e b) e dal legittimo interesse del titolare per le finalità di cui alla lettera c), come previsto dall'art. 6 e 9 del GDPR.

Il conferimento dei dati personali è necessario per l'effettuazione e gestione di una segnalazione whistleblowing. Eventuali segnalazioni anonime verranno trattate come segnalazioni ordinarie, solo ove si

GRUPPO TECNOIMPRESE srl

WHISTLEBLOWING

presentino adeguatamente circostanziate, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati. Il personale aziendale incaricato di gestire i dati è autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 GDPR, ricevendo specifiche istruzioni operative dal Titolare. Nel caso in cui la segnalazione venga trasmessa alle Autorità competenti, i dati possono essere conosciuti e trattati da queste ultime in qualità di autonomi Titolari del trattamento. I dati possono, altresì, essere comunicati e/o conosciuti da fornitori di servizi del Titolare che li trattano, in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR (es. fornitore esterno incaricato della manutenzione del canale di segnalazione; consulenti esterni incaricati della gestione della segnalazione).

L'elenco dei responsabili e autorizzati è tenuto presso l'azienda, con facoltà del segnalante di richiederne copia.

Il Titolare ha nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR il Gestore delle segnalazioni che ha il compito di ricevere le segnalazioni pervenute per posta "cartacea" e le registrazioni delle comunicazioni orali. Il Gestore ha, inoltre, il compito di trasmettere le comunicazioni del segnalante agli autorizzati dal Titolare al trattamento solo dopo averle "minimizzate" (per "minimizzazione" s'intende l'eliminazione di dati personali manifestamente non utili al trattamento della segnalazione oltre che di eventuali informazioni idonee a disvelare, direttamente o indirettamente, l'identità del segnalante).

A seguito di questo processo il Titolare non sarà a conoscenza della identità del segnalante anche se dallo stesso fornita volontariamente e/o involontariamente.

Solo il Gestore potrebbe venire a conoscenza dei dati personali del segnalante durante la minimizzazione delle comunicazioni. Detti dati non saranno comunque mai trasmessi al Titolare del trattamento o ai soggetti da questo autorizzati al trattamento della segnalazione.

I dati personali del segnalante potranno essere resi accessibili ad altri soggetti per cui la legge prescriva eventualmente l'obbligatorietà del conferimento (es. autorità giudiziaria). In questi casi il Titolare chiederà al Gestore di accedere ai dati identificativi del segnalante motivando la richiesta. Degli accessi ai dati identificativi con la relativa motivazione verrà tenuta traccia e fornita informazione anche al segnalante.

Si precisa a riguardo che:

- La riservatezza del segnalante è garantita nell'ambito di procedimenti penali che dovessero essere instaurati sulla scorta della segnalazione, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.;
- Nell'ipotesi di procedimenti disciplinari l'identità del segnalante non potrà essere rilevata (neppure al Titolare del Trattamento) ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora l'eventuale contestazione disciplinare sia fondata sulla segnalazione e la conoscenza della identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione dell'identità, previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione;
- L'identità del segnalante identità potrà essere rivelata ai sensi dell'art. 12 d.lgs, 24/2023 quando ciò sia indispensabile alla tutela degli interessi legittimi del Titolare o ai fini della difesa della persona



WHISTLEBLOWING

coinvolta, previa acquisizione del consenso espresso.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è effettuato manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all'art. 32 del GDPR, nonché con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali e la relativa documentazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Decorsi i termini di cui sopra, i dati saranno oggetto di cancellazione o anonimizzazione irreversibile. Un periodo più lungo di conservazione dei dati potrà essere determinato da legittime richieste formulate dalle Autorità oppure dalla partecipazione del Titolare a procedure giudiziarie che implichino il trattamento dei dati personali.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) rivolgendosi al titolare, attraverso il seguente indirizzo gruppotecnoimprese@gruppotecnoimprese.it I diritti di cui agli art. da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 undecies del d.lgs. 196/2003.